

APPALTI PUBBLICI

GIURISPRUDENZA

Equivalenza funzionale e specifiche tecniche. Il principio di equivalenza presuppone che la difformità attenga a specifiche tecniche che descrivono modalità di realizzazione di una funzione, non alla natura stessa del prodotto richiesto. Ne consegue che ove la stazione appaltante abbia descritto una categoria di prodotti fisicamente definita, distinguendola da altre tipologie, applicare l'equivalenza significa modificare l'oggetto dell'appalto. **T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 24 giugno 2026, n. 803.**

Costo del lavoro superiore a quello indicato nel disciplinare. La circostanza che il costo del lavoro stimato dall'aggiudicataria sia superiore a quello indicato nel disciplinare di gara, al fine di garantire la tutela dei lavoratori, non può essere considerata sintomo di irragionevolezza né indice di contraddittorietà o anomalia dell'offerta, trovando giustificazione nella formulazione dell'offerta (monte ore e personale impiegato) in ragione del CCNL applicato. **C.G.A.R.S., 26 giugno 2026, n. 369.**

Subappalto necessario e categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria. In presenza di categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria, la mancanza di qualificazione piena per l'intero importo della categoria determina la necessità di un subappalto necessario pari al 100% della categoria scorporabile, ovvero la partecipazione in RTI con impresa qualificata. La mancata dichiarazione del concorrente della volontà di far ricorso al subappalto necessario non può essere oggetto di soccorso istruttorio. **T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 29 giugno 2026, n. 1916.**

Equivalenza CCNL e valutazione del "superminimo". Nella verifica di equivalenza tra il CCNL indicato dalla stazione appaltante e quello applicato dal concorrente, il differenziale economico non può essere colmato dall'impegno unilaterale del concorrente di corrispondere un superminimo non assorbibile. Tale impegno non rispetta l'art. 11 d.lgs. n. 36/2023, che ancora l'equivalenza alle tutele contenute in un contratto collettivo, e non coinvolge le organizzazioni sindacali. È pertanto illegittimo il giudizio di equivalenza fondato su una dichiarazione unilaterale dell'operatore economico volta ad azzerare il differenziale retributivo tra i CCNL in comparazione. **Cons. Stato, Sez. V, 19 giugno 2026, n. 4935.**

Asseverazione: verifica della sostenibilità complessiva del PEF. L'asseverazione del PEF ai sensi dell'art. 193 d.lgs. n. 36/2023 è finalizzata a verificare la sostenibilità della struttura finanziaria del progetto nel suo complesso, valutando elementi economici (costi e ricavi) e finanziari (fonti di finanziamento) in relazione ai flussi di cassa, e non a verificare la congruità dei singoli dati riportati nel PEF, la cui valutazione spetta all'Ente concedente. Pertanto, la dichiarazione dell'asseveratore di non aver verificato la congruità dei singoli dati non inficia il valore della certificazione. **Cons. Stato, Sez. V, 10 giugno 2026, n. 4667.**

SEGNALAZIONI

Project financing per illuminazione pubblica comunale. La delibera ANAC n. 227/2026 fornisce interessanti indicazioni in relazione alle modalità di redazione della *lex specialis* nelle procedure di project financing per l'affidamento in concessione della gestione e dell'efficientamento energetico della pubblica illuminazione di un Comune.